



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

PREMESSO

-che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c, notificato in data 12 luglio 2023, il sig. F.G. ha convenuto in giudizio l'AOUP P. Giaccone di Palermo perché venisse accertata la sussistenza del rapporto di causalità tra l'operazione chirurgica dallo stesso subita presso il reparto di Neurochirurgia in data 16 dicembre 2019 e i danni dallo stesso lamentati;

-che, in particolare, il ricorrente ha contestato l'errata sede operatoria di tale intervento che ha interessato il livello L4-L5, invece del livello L5-S1, in cui si trovava la patologia erniaria per la quale veniva ricoverato;

-che tale erroneo trattamento chirurgico l'ha, tra l'altro, costretto alla sottoposizione ad ulteriore intervento chirurgico in data 26 gennaio 2020;

-che al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. 8053/2023 e che l'Azienda è stata assistita dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

-che tale giudizio è stato esitato con c.t.u. a firma dei dott.ri Gulletta e Scaglione recante data 9 aprile 2025, ove è stato riconosciuto che *“si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che presso l'U.O. di Neurochirurgia dell'A.O.U. “Policlinico Paolo Giaccone” di Palermo sottoposero il Sig. G* F* a intervento chirurgico per “ernia discale L5-S1 paramediana destra”. Pur descrivendo un “approccio interlaminare L5-S1 destra”, sia il persistere della sintomatologia algico-disfunzionale che le successive evidenze strumentali (l'ernia evidenziata a questa risonanza di controllo, eseguita tra i due interventi, è sovrapponibile alla stessa ernia visualizzata alla risonanza preoperatoria) permettono di desumere come invero il distretto trattato sia stato il livello L4-L5, con necessità di un secondo intervento correttivo, quest'ultimo eseguito in data 26.2.2020. Risulta, quindi, pacifico che durante il primo intervento l'ernia non è stata asportata a causa dell'accesso ad un livello errato e che l'accesso in L5- S1 è avvenuto soltanto durante il secondo intervento.”*

- Che, in ordine all'accertamento della percentuale di danno biologico gli ausiliari del Giudice hanno concluso che *“Per le su esposte considerazioni, l'indicato quadro lesivo ha determinato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni quattro (periodi di ricovero documentati) e un periodo di invalidità temporanea parziale, come danno biologico, valutabile complessivamente in giorni novanta (periodo intercorrente tra l'intervento errato e l'intervento correttamente eseguito) di cui venti al 75%, trenta al 50% e quaranta al 25% (tenuto conto della fattispecie lesiva e delle certificazioni attestanti il periodo di malattia). (...)Per le su esposte considerazioni, il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del diciotto per cento, secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico (Linee Guida S.I.S.M.L.A. - Giuffrè I edizione 2016). Tale stima è da intendersi come danno differenziale del dodici per cento, dal sette per cento compreso al diciotto per cento compreso, tenuto conto degli esiti comunque attendibili ascrivibili al corretto intervento chirurgico cui il ricorrente si è successivamente sottoposto, quest'ultimi quantificabili in misura del sei per cento”;*

	<p>-che il procedimento <i>de quo</i> è stato diffusamente trattato dal Comitato Aziendale Valutazione Sinistri nelle sedute del 5 maggio 2025, 21 maggio 2025 e 26 giugno 2025, al fine della completa disamina dell'elaborato peritale alla luce delle immagini radiologiche relative al controllo post-operatorio successive al primo intervento e precedenti il secondo;</p> <p>-che in particolare, nella seduta del 21 maggio 2025, il c.t.p. Dott. Davide Giuseppe Albano ha rappresentato, con motivazioni ritenute condivisibili dal CAVS, che <i>“la valutazione complessiva del danno non può essere superiore al 12%, mentre il maggior danno eventualmente ascrivibile alla condotta dei sanitari sarebbe identificabile dal 6% al 12%”</i> e, nella seduta del 26 giugno 2025 il Comitato ha rilevato che <i>“L’esame iconografico - della RMN del 30.1.2024 eseguita dal paziente - condotto da un specialista in Neuroradiologia, di cui gli ausiliari del giudice si erano avvalsi, disvelerebbe un elemento fattuale che si pone in contraddizione con quanto documentato in cartella clinica: ossia che la sede oggetto del primo intervento è stata L4-L5 e non L5-S1 come descritto in cartella; e ciò parrebbe avvalorato, sia dal fatto che l’ernia, che nel referto operatorio è stata descritta rimossa, era, invece, presente nelle immagini radiologiche post-intervento, sia in quanto a livello L4-L5 << è stata riscontrata la presenza a destra di un tramite attraverso i tessuti cutanei adiposi e muscolari paraspinali omolaterali associato a laminectomia parziale del versante superiore della lamina di L5 >>. (pag.25 elaborato). E ciò, sconfesserebbe la diagnosi di recidiva discale L5/S1 riportata nel foglio operatorio e nella diagnosi post-operatoria, del secondo intervento”</i>.</p> <p>-che, alla luce di tali considerazioni il CAVS ha ritenuto l’opportunità di dare mandato all’U.O.S. Ufficio Legale di prendere contatti con controparte per il tramite del suo legale al fine di avviare trattative per la soluzione bonaria della controversia, invitando, tra l’altro, quest’ultimo ad astenersi dall’instaurazione del giudizio di merito;</p> <p>-che la proponente Unità ha, pertanto, congiuntamente con la Direzione Generale provveduto ad inoltrare comunicazione ex art. 13 della legge 24/2017 rivolta ai sanitari che ebbero in cura il sig. F.G. anche al fine di consentire agli stessi la partecipazione alle trattative stragiudiziali e richiedendo ai predetti di volere esprimere l’eventuale volontà di prendere parte alle stesse (nota prot. n. 49369/2025) ;</p> <p>-che successivamente, con nota pec. Prot. n. 49372/2025, rivolta sia ai sanitari coinvolti che all’Avvocatura Distrettuale, la proponente Unità, parimenti congiuntamente con la Direzione Generale, ha comunicato ai legali di controparte, la volontà di procedere alla definizione bonaria della controversia, <i>“significando che secondo le motivazioni emerse in sede di C.A.V.S. e dietro valutazioni del CTP aziendale, il complessivo danno biologico residuo in capo al paziente “non può essere superiore al 12%, mentre il maggior danno eventualmente ascrivibile alla condotta dei sanitari sarebbe identificabile dal 6% al 12%”. In relazione a quanto sopra, si chiede un primo approccio di riscontro da parte delle SS.LL. e che, le SS.LL, soprassedano, quanto meno per un congruo lasso di tempo, dall’instaurare giudizio di merito nelle more di poter definire concordemente l’entità complessiva del risarcimento in una somma omnia comprensiva di “sorte”, spese di ATP e legali”</i>.</p>
<p>DATO ATTO</p>	<p>-che, tuttavia, gli Avv. Gallo e Paccosi, n.q. di legali difensori del sig. F.G. hanno, riscontrando la nota di cui sopra, rappresentato con pec prot. n. 52611 dell’8 settembre 2025 di avere già iscritto al ruolo il procedimento ex art. 281-decies c.p.c. nel rispetto dei termini indicati dalla L. n. 24/2017 e di dover,</p>

pertanto, procedere alla relativa notifica, pur rappresentando l'intendimento di potere procedere ad una composizione stragiudiziale della controversia;

- che tale ricorso ex art. 281 decies c.p.c. è stato accusato in ricezione dall'Azienda in data 30 settembre 2025 (prot. n. 57178/2025) e l'U.O.S. Legale ha provveduto ad inoltrare lo stesso all'Avvocatura Distrettuale con pec prot. n. 59040/2025, al fine dell'assunzione del relativo patrocinio in giudizio;
- che al giudizio *de quo* è stato assegnato il numero di R.G. n. 8243/2025 e che l'U.O.S. Legale con pec prot. n. 68825/2025 ha provveduto ad inoltrare all'Avvocatura Distrettuale il parere reso dal c.t.p. aziendale a seguito della richiesta del CAVS (cfr. verbale del 21 maggio 2025), ai fini difensivi nonché ai fini di un'eventuale proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis c.p.c.;
- che, con nota assunta al prot. n. 71977 del 05.12.2025, l'Avvocatura Erariale ha inoltrato proposta conciliativa formulata dal Tribunale di Palermo all'udienza del 04.12.2025, che prevede "1) - *pagamento da parte di Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo, a titolo di risarcimento del danno, in favore di G*F* della somma di € 75.153,31, comprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi e soddisfattiva di ogni pretesa della parte ricorrente circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa, il tutto oltre ad interessi al tasso legale dalla data dell'accordo sino all'effettiva liquidazione;* 2) - *pagamento da parte di Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo in favore di G*F* delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.470,00 (di cui € 545,00 per spese) per il presente procedimento e in € 1.814,00 per il procedimento di ATP (di cui € 286, 00 per spese), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come e se dovuti per legge, nonché dei costi della CTU pari a € 7.809,76";*
- che tale proposta conciliativa è stata trattata alla seduta del CAVS del 21 gennaio 2026, che ha rappresentato che "...nonostante la valutazione finale del danno non sia condivisa dal CTP aziendale, l'Avv. Amari ritiene che difficilmente si possa pervenire, in un eventuale prosecuzione del giudizio, ad una riduzione del quantum risarcitorio e suggerisce di aderire alla proposta conciliativa così come quantificata dal Giudice" ritenendo pertanto l'opportunità di procedere all' "accettazione della proposta conciliativa del Giudice e dà mandato all'Avv. Amari di darne riscontro all'Avvocatura, previa autorizzazione della Direzione Generale";
- che, pertanto, l'U.O.S. Legale ha proceduto, con prot. n. 8363/2025 ad inoltrare dettagliata relazione del procedimento *de quo* alla Direttrice Generale, al fine della condivisione della proposta conciliativa, e che la Direzione ha riscontrato positivamente la stessa con nota assunta al protocollo generale n. 8538 del 9 febbraio 2026;
- che a seguito di tale accettazione, si sono susseguite interlocuzioni con i legali di controparte, l'Avv. Paccosi e l'Avv. Gallo, anche per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, aventi ad oggetto la condivisione di una bozza di transazione (prot. n. 12778/26; prot. n. 13473/26; prot. n. 14345/26);
- che successivamente, con comunicazione assunta al protocollo generale n. 30991/26 l'Avvocatura Distrettuale ha trasmesso ordinanza del Giudice procedente del 16 marzo 2026, ove lo stesso ha disposto che la proposta conciliativa fosse integrata nei seguenti termini (fermo l'importo per sorte capitale di € 75.153,31): "A) *la parte resistente dovrà rifondere alla parte ricorrente i costi della CTU pari a € 7.809,76 oltre IVA e CPA se dovute come per legge;* B) *l'imposta di registro e ogni altra eventuale tassa, imposta o tributo dovuta dalle parti in conseguenza della possibile conciliazione sarà posta, nei rapporti interni, ad esclusivo carico della parte resistente;* C) *le spese di giudizio*

	<p>quantificate nella proposta ex art. 185-bis cpc del 04/12/2025 in “€ 5.470,00 (di cui € 545,00 per spese) per il presente procedimento e in € 1.814,00 per il procedimento di ATP (di cui € 286, 00 per spese), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oneri fiscali e 2 previdenziali come e se dovuti per legge”, compresi i costi di CTU di € 7.809,76 (oltre IVA e CP se dovute come per legge), sono distratte in favore dei procuratori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate”;</p> <p>-che, tanto premesso, all’udienza del 3 giugno u.s. è stato redatto processo verbale di conciliazione n. cron. 7489/2026 ove il Giudice, preso atto della volontà delle parti di conciliare la lite alle condizioni di cui all’ordinanza del 4 dicembre 2025, integrata da ultimo con ordinanza del 16 marzo 2026, ha dichiarato l’estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo;</p> <p>-che, per come sopra evidenziato le spese di lite e di c.t.u. andranno refuse in favore degli avvocati dichiaratasi antistatari e che con nota pec assunta al protocollo generale n. 33271/2026 l’Avv. Paccosi ha rappresentato che le stesse andranno corrisposte per l’intero al co-difensore Avv. Gallo;</p> <p>-che tale richiesta risulta fondata, stante la documentazione precedentemente trasmessa dall’Avv. Paccosi con nota assunta al protocollo generale n. 14345/2026, ove si evince che le spese di c.t.u. sono state effettivamente sostenute dall’Avv. Gallo;</p> <p>-che, da ultimo, l’Avv. Paccosi ha trasmesso, con pec assunta al protocollo generale n. 38092/2026, le indicazioni inoltrate dal CTU Dott. Umberto Gulletta, contenenti le richieste di pagamento dell’onorario su Iban intestato a MedCom Srls e confermato la distrazione integrale delle spese legali e di c.t.u indicate nel verbale di conciliazione in favore del Collega Stefano Gallo;</p>
RAVVISATA	<p>la necessità di procedere alla definizione conciliativa del procedimento <i>de quo</i>, giusto processo verbale di conciliazione n. 7489/2026 del 3 giugno 2026;</p> <p>la necessità di dotare il presente atto della clausola d’immediata esecuzione al fine da evitare l’avvio di azioni esecutive;</p>
DATO ATTO	<p>che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;</p>

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	<p>del processo verbale di conciliazione n. cron. 7489/2026 ove il Giudice ha preso atto della volontà delle parti di conciliare la lite alle condizioni di cui all’ordinanza del 4 dicembre 2025, integrata da ultimo con ordinanza del 16 marzo 2026, nel procedimento R.G. 8243/2025 e disposto, consequenzialmente, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo;</p>
RITENUTO	<p>di dovere dare esecuzione alle statuizioni ivi emarginate e dunque di procedere al pagamento di:</p> <p>- € 75.153,31 comprensiva di rivalutazione ed interessi e soddisfattiva di ogni pretesa della parte ricorrente, in favore del sig. F.G;</p> <p>-€ 2.164,10 a titolo di spese legali per il procedimento di a.t.p. in favore dell’Avv. Gallo (€ 351,44 andranno, invece, corrisposte all’Erario a titolo di</p>

	ritenuta d'acconto); -€ 6.598,42 a titolo di spese legali per il procedimento ex art. 281 decies c.p.c. in favore dell'Avv. Gallo (€ 1.132,75 andranno, invece, corrisposte all'Erario a titolo di ritenuta d'acconto); - € 9.527,91 (€ 7.809,76 più iva pari ad € 1.718,15) in favore dell'Avv. Gallo a titolo di spese di c.t.u precedentemente corrisposte dallo stesso;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti giusto processo verbale di conciliazione n. cron. 7489/2026 al sig. F.G. e al di lui legale distrattario Avv. Stefano Gallo;
AUTORIZZARE	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento: <u>-€ 75.153,31 in favore del sig. F.G;</u> <u>-€ 18.290,43 in favore dell'Avv. Stefano Gallo;</u> <u>-€ 1.484,19 in favore dell'Erario;</u>
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 94.927,93 sul conto 2.02.02.01.0101 – FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI 2026, attingendo all'accantonamento effettuato per la posizione in esame al IV trimestre 2025.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di dividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.